

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto **Luigi Milano** in qualità di legale rappresentante del **Comune di Alfedena**

PRESENTA

ai sensi del D. Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

ID: **9903 "Pizzone II - Impianto di generazione e pompaggio"**

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro:

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro: 1 - Mancata condivisione del progetto con gli Enti locali e territoriali;
2 - Territorio di particolare pregio ambientale (Rete Natura 2000);
3 - L'impatto sul contesto socio-economico;
4 - Trasformazione del suolo e sottosuolo – impatto geologico e forestale;
5 - Piano Regionale delle acque a uso potabile;
6 - Impatto ambientale cumulativo;
7 - Aspetti di carattere generale - Usi civici;
8 - Mancata valutazione dell'obbligo di attivare le procedure previste dalla Legge;
9 - Riavvio dei termini per la presentazione delle osservazioni.

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

1) Mancata condivisione del progetto con gli Enti locali e territoriali

Negli ultimi anni l'Amministrazione si è adoperata per lo sviluppo di un progetto di valorizzazione turistica e per un utilizzo sostenibile del lago, con l'obiettivo inoltre, di mitigare l'impatto paesaggistico delle dighe, concretizzatosi con la stipula di apposita convenzione a suggellare la collaborazione tra il Comune di Alfedena ed ENEL (Allegato 3 -Delibera Giunta n. 27/2019). Nonostante le numerose interlocuzioni avvenute, anche tramite appositi sopralluoghi, e diversamente dalle aspettative, nessuna minima menzione in merito al progetto in questione è pervenuta, né alcuna informazione preventiva è trapelata fino al momento della pubblicazione dell'avviso. Tale aspetto rappresenta a nostro avviso una chiara mancanza di volontà di condivisione delle strategie di uso del territorio e delle sue risorse con le Amministrazioni, gli Enti sovraordinati e con le comunità locali coinvolte. Il progetto prevede un "potenziamento" dell'impianto (da 19 a 300 MW !!) tale, a nostro avviso, da determinare inevitabilmente modifiche significative all'assetto territoriale e di uso delle risorse, le quali contrastano con le politiche di sviluppo sostenibile e di tutela dell'ambiente delle amministrazioni locali coinvolte, appartenenti tutte al PNALM.

2) Territorio di particolare pregio ambientale (Rete Natura 2000).

Nella documentazione a corredo del progetto non viene affrontato adeguatamente il problema del notevole impatto temporaneo e persistente sull'ambiente, con particolare riferimento agli habitat naturali e alle specie di flora e fauna. L'area oggetto di interventi è di notevole pregio ambientale nonché ricca di specie tutelate come l'Orso bruno marsicano considerata a forte rischio d'estinzione e tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa della specie e del loro habitat così come accordato nel Piano d'Azione per la tutela dell'Orso bruno marsicano (APA PATOM 2022-2024) e la Lontra un'altra delle specie a rischio oggetto di specifico piano d'azione nazionale per la sua conservazione, della quale non si esclude la presenza come evidenziato dallo stesso progetto di gestione del bacino di Montagna Spaccata redatto da Enel e presentato alla Regione Abruzzo nel 2022. L'alterazione ambientale dell'area può influire sull'intero complesso faunistico che popola il bacino.

Dallo studio degli elaborati si evince che non si è tenuto in considerazione un'attenta analisi degli effetti cumulativi che più cantieri nella stessa area possono causare su specie e habitat tutelati. Altri aspetti non previsti nel progetto sono gli effetti di deframmentazione dei corridoi ecologici dovuti a nuova viabilità, disboscamenti, escavazioni ecc. in un'area particolarmente sensibile per fauna protetta ai massimi livelli. Preoccupano anche gli interventi forestali in considerazione del previsto abbattimento e deforestazione di più di undici ettari di area boschiva, con alcune zone di bosco tagliati a raso (vietati per legge) per ospitare le aree di cantiere

3) L'impatto sul contesto socio-economico.

Dalla documentazione SIA Stima impatti e conclusioni, pag. 33 e Relazione Tecnica Generale pag. 42, si evince che "..... i bacini di Montagna Spaccata e Castel San Vincenzo nel corso del tempo sono di fatto stati antropizzati con la costruzione di aree di ricreazione sulle sponde dei bacini. Tali attività ad oggi risultano fonte di guadagno per le comunità richiamando molti turisti. Nella configurazione futura di progetto dei bacini, che prevede notevoli abbassamenti ed innalzamenti dei livelli, tali attività non potranno essere mantenute per motivi di sicurezza. L'impatto sul contesto socio-economico sarà pertanto significativo" Questo aspetto desta notevole preoccupazione, di fatto con questo progetto si cancellano con un "colpo di spugna" anni di sforzi e di investimenti già realizzati nonché futuri programmi inerenti al turismo ambientale e all'aria aperta, lavoro svolto negli ultimi dieci anni culminato con la sottoscrizione di convenzioni per la riqualificazione dell'area e lo sfruttamento ai fini turistici di entrambi i bacini idroelettrici. La realizzazione di questo progetto comporterà la perdita di attrattività dei luoghi e delle attività

ricettive presenti con negative ripercussioni occupazionali.

4) **Trasformazione del suolo e sottosuolo – impatto geologico e forestale**

In riferimento alla Relazione Tecnica Geologica (pag. 52) ed alla SIA Impatti Generali (pagg. 6 e 43), si evince che alcune fondamentali valutazioni in termini di fattibilità tecnica e geologica risultano superficiali, del tutto non verificate e rimandando le stesse a step futuri della progettazione. In questa fase, in considerazione dell'entità del progetto e del relativo impatto sul Sistema circostante, risulta del tutto inadeguata e inaspettata la mancanza di tali informazioni, strategiche ed essenziali per una dettagliata ponderazione e valutazione di effetti e ripercussioni. Si riportano i riferimenti.

La presente valutazione è da intendersi pertanto come preliminare ed indicativa, ed è finalizzata a configurare una ipotesi ragionevole di tempistica e modalità di realizzazione dell'opera e a consentire l'identificazione e la stima preliminare dei potenziali e principali impatti attesi, che potrà quindi essere approfondita in una successiva fase di progetto.

Figura 1: estratto di pag. 6 SIA impatti generali

La valutazione dei potenziali impatti generati dalle attività in progetto sulle diverse componenti analizzate, sulla base degli studi specialistici implementati e della letteratura di settore, oltre che delle esperienze pregresse maturate nel corso dello svolgimento di analoghe attività, ha rilevato che nel complesso sussistono alcuni potenziali impatti di natura non trascurabile, che tuttavia potranno essere in parte annullati e in parte mitigati sviluppando idonee misure di prevenzione e mitigazione nelle successive fasi di progetto.


Figura 2: estratto di pag. 43 SIA impatti generali

In tal senso ci si aspetta chiarezza sin dalla fase delle osservazioni e questa è la funzione della valutazione di impatto ambientale, ovvero una verifica preventiva degli impatti. Va da sé che se “la valutazione degli impatti ambientali è da intendersi come preliminare ed indicativa, finalizzata a configurare una ipotesi ragionevole di tempistica e modalità di realizzazione dell'opera e consentire l'identificazione e la stima preliminare di potenziali e principali impatti attesi...” si contravviene al principio di valutare preventivamente gli effetti ambientali che deriveranno dall'opera e si avanzano conclusioni che sono da ritenersi ipotetiche e incerte, sulle quali in realtà si stanno basando l'avanzamento della progettazione e la relative procedure autorizzative.

In riferimento alla Relazione Forestale ed al Piano di dismissione dagli elaborati progettuali per gli interventi previsti nel Comune di Alfedena, si constata che per i cantieri 1 e 2 il progetto prevede il taglio a raso del soprassuolo boschivo che è annoverato tra gli interventi vietati dell'art. 33 della L.R. 3/2014. L'elaborato progettuale risulta carente nella definizione degli interventi di restauro forestale per il completo ripristino della funzionalità ecologica dell'habitat 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere che con la sua completa eliminazione avrà un incidenza significativa sullo stato di conservazione del sito IT7110205 in corrispondenza del cantiere 1. Rispetto agli interventi di ripristino ecologico, il documento riferisce genericamente di interventi agronomici e forestali e tanto meno si torva maggiore riscontro nella definizione delle azioni di ripristino nello specifico elaborato. Nel Piano di dismissione viene invece specificato solo che si provvederà al ripristino ambientale dello stato dei luoghi attraverso operazioni volte a consentire la conservazione e il rinvigorimento degli habitat naturali presenti. Gli elaborati, seppur presentati a un livello di progettazione definitiva sono privi di qualsiasi riferimento tecnico per questa fase successiva di intervento. Dalla Planimetria catastale zona 1 si rileva inoltre che le particelle dell'area di cantiere n. 1 – Foglio 17 particelle 117 – 118 e 142 (parte) sono gravate da Uso civico, così come le particelle in cui è prevista l'occupazione permanente: Fogli 17 particelle:180(parte) 204-205-206-207-208 e Foglio 18 particelle: 385-386 – 387-388 (parte).

5) Piano Regionale delle acque a uso potabile

Come previsto dalla concessione originaria e come anche riportato nelle planimetrie e mappe del progetto, l'intero bacino imbrifero risulta fondamentale anche per l'approvvigionamento di acqua per uso potabile. Sono da sempre previsti infatti specifici punti di captazione a monte e a valle del bacino di Montagna Spaccata per i quali non vi sono opportuni riferimenti e contesti esplicativi all'interno degli elaborati, in riferimento alla futura mutata qualità delle acque. In considerazione dell'attuale andamento del livello imbrifero da sempre registrato e del futuro andamento previsto, si ritiene che la qualità delle acque destinate ad uso potabile venga compromessa, in funzione del nuovo modello di utilizzo dell'invaso con cicli di carico/scarico nettamente più invasivi in termini volumetrici e di ripetitività, con inevitabile aumento dei sedimenti in sospensione. Tantomeno si tiene conto del piano di tutela delle acque a uso potabile della Regione Abruzzo che ha designato per il consumo umano le acque superficiali del fiume Rio Torto.



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO QUALITÀ DELLE ACQUE

PROGER S.P.A.
EHEL HYDRO
D'APPOLONIA

3. INDIVIDUAZIONE DEI CORPI IDRICI A SPECIFICA DESTINAZIONE FUNZIONALE

D.Lgs. 152/06 - PARTE TERZA

Articolo 79 - Obiettivo di qualità per specifica destinazione

1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:

- a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
- b) le acque destinate alla balneazione;
- c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
- d) le acque destinate alla vita dei molluschi.

2. ... per le acque indicate al comma 1, è perseguito, per ciascun uso, l'obiettivo di qualità per specifica destinazione stabilito nell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, fatta eccezione per le acque di balneazione.

Nei seguenti paragrafi sono stati individuati i corpi idrici a specifica destinazione come indicato nell'articolo 79, comma 1, del D.Lgs. 152/06.

3.1 Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile

Ad oggi, la Regione Abruzzo ha designato, con **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1996 del 15/09/1999** ("Designazione per la successiva classificazione delle acque potabili della Regione Abruzzo in applicazione del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152"), le seguenti acque superficiali come destinate al consumo umano:

- *Canale di Gronda*: Località Fontenera (Comune di Isola del Gran Sasso);
- *Torrente Acquafredda*: Località Convento Maiella (Comune di Rapino) a 200 m a monte, 2° attraversamento strada Rapino-Caramanico;
- *Fiume Rio Torto*: Località Montagna Spaccata (Comune di Alfedena) a circa 3 Km dalla sorgente;
- *Fiume Trigno*: Località Pietra Fracida (Comune di Lentella) a 10 Km dalla foce del fiume.

Figura 3: estratto del piano di tutela delle acque

6) Impatto ambientale cumulativo

Il territorio ha già subito una netta trasformazione con la costruzione del serbatoio di "Montagna Spaccata" (bacino di monte); questo ulteriore progetto ne amplifica gli aspetti impattanti dal punto di vista paesaggistico ed ambientale che di conseguenza si sommeranno agli effetti ed alle trasformazioni già avvenute in passato.

7) Aspetti di carattere generale - Usi civici

Nella relazione al progetto di cui si tratta viene erroneamente scritto che l'ENEL (ENEL Produzione Spa) è *proprietaria e gestore del sistema idroelettrico di Montagna Spaccata*, così non è.

In verità tutto il bacino idroelettrico della Montagna Spaccata, nella parte ricadente nei confini amministrativi del Comune di Alfedena, **appartiene al demanio civico del Popolo di Alfedena**, il cui rappresentante è il Comune (altra parte del detto bacino ricade sul demanio civico di Barrea).

Quanto sopra non solo risulta dalle verifiche demaniali, ma è stato ribadito dalla **Sentenza del Commissariato Regionale per il riordino degli Usi Civici in Abruzzo n. 15 del 26.03/07.04.2015 (All. 4- sentenza n. 15/2015 Comm. Usi Civici Abruzzo)**, integralmente confermata dalla **Sentenza n. 6 del 22.03/04.04.2017** della Corte d'Appello di Roma, Sezione Specializzata Usi Civici (**All. 5 – sentenza n. 6/2017 C.A. Roma- Sez. Sp. Usi Civici**).

Nel 2023 si attendeva la conferma finale da parte della Suprema Corte di Cassazione, giudizio n.18257/2017, ma la Sezione II, dopo aver trattenuto la causa a decisione, ha trasmesso il fascicolo alle Sezioni Unite Civile per stabilire definitivamente se i decreti di espropriazioni per pubblica utilità (anteriori alla modifica dell'art. 4 del DPR 327/2001 apportata dall'art. 74 della L. 221/2015), **fossero o meno validi** in assenza dell'osservanza della procedura e dei criteri di cui all'art. 12 della L. 1766/1927 (“sdemanializzazione”), e art. 41 del R.D. 332/1928; come avvenuto per una parte dell'area occupata dal cennato bacino.

Con ordinanza n. 12570/2023 le Sezioni Unite hanno sancito l'invalidità/inefficacia dei decreti di esproprio emessi senza il rispetto della procedura di cui all'art. 12 della L. 1766/2017 e dell'art. 41 del RD 332/1928 e, quindi, per quanto qui interesse, di quello a suo tempo emesso dal Prefetto di L'Aquila per una piccola parte del demanio civico del Popolo di Alfedena (**All. 6 – ordinanza n. 12750/2023**).

La sentenza n. 15/2015 ha accertato e dichiarato:

1) *che i fondi distinti nel NCT del Comune di Alfedena Fg. 16, particelle nn. 1, 148, 149; FG. 17, particelle nn. 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 68, 69, 82, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 143, 144, 145, 146, 277, 278, 282, 283, 290, 294, 316; Fg. 18, particelle nn. 329, 341, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 565, 566, 567, 572, 573, 575, 576, 577, 581, 585, 588 (di complessivi Ha 38.46.62, occupati dal bacino di cui si tratta) hanno natura demaniale civica universale;*

2) *dichiarato la nullità ed inefficacia di qualsiasi atto, pubblico e privato, che abbia ad oggetto i predetti fondi;*

3) *ordinato la reintegra dei predetti fondi a favore della collettività del Comune di Alfedena a cura della Regione Abruzzo (la sentenza è anteriore alla L. 168/2017);*

4) autorizzato la trascrizione della sentenza ai RR.II. competenti a cura e spese del Comune di Alfedena;

In corso di causa si è chiesto più volte alle controparti (Enel produzione Spa e e-distribuzione Spa) di provvedere a regolarizzare la propria posizione, sia in ordine al pagamento del dovuto per l'occupazione del suolo civico e, quindi, presentando apposita domanda TOSAP, COSAP ed oggi per il Canone Patrimoniale di Concessione, sia per quanto attiene l'indennità per l'impossibilità di utilizzare gli usi civici sul detto demanio, ma nessuna risposta si è avuta.

Del pari nel nulla è caduta la pec inoltrata, sempre al detto fine, anche per evitare l'applicazione delle sanzioni derivanti dall'occupazione abusiva, come deve essere ad oggi considerata quella dell'ENEL (**All. 7 – pec del 15.06.2023 prot. 7806**).

8) Mancata valutazione dell'obbligo di attivare le procedure previste dalla Legge 60/2019, Art. 1 commi 816/845, dalla 1766/1927, Art.12, R.D. 332/1928, LL.RR. Abruzzo 25/1988 e 68/1999.

Dalla grave carenza documentale sopra segnalata e dalla mancata segnalazione dell'appartenenza ai

domini collettivi del Popolo di Alfedena del sito occupato dal bacino idroelettrico della Montagna Spaccata, così come delle zone confinanti, discende anche la mancata menzione dell'obbligo di attivare l'apposita procedura di concessione dell'occupazione di suolo pubblico ex L. 160, del 27.12.2019, art. 1, comma 816 e 845, nonché di quella mutamento di destinazione d'uso, anche temporanea (aree di cantiere), del demanio civico, ex L. 1766/1927, art. 12, R.D. 332/1928, LL.RR. Abruzzo 25/1988 e 69/1999. Passaggi indispensabili per evitare che la situazione dell'abusiva occupazione già esistente peggiori con l'invasione e manomissione, sia a titolo definitivo che temporaneo, di ulteriori terreni appartenenti al demanio civico. In considerazione di quanto sopra si ritiene che non si potrà procedere all'intervento se non dopo aver attivato le procedure di cui sopra ed ottenuto le debite autorizzazioni/concessioni.

9) Riavvio dei termini per la presentazione delle osservazioni

Vista la enorme mole di documentazione da visionare (199 allegati, molti costituiti da centinaia di pagine) senza considerare le ridotte risorse umane dei piccoli comuni già sovraccaricate da ridondanti e complesse procedure inerenti il PNRR nonché dagli adempimenti legati al Bonus 110% con una abnorme richiesta di accesso agli atti per la verifica delle conformità urbanistiche di fatto non ha consentito un accurato studio della documentazione, ma ancor più importante risulta soprattutto che non tutti i destinatari in indirizzo hanno provveduto a dare pubblicità all'avviso nei rispettivi albi istituzionali per la più ampia diffusione possibile. Al fine di consentire approfondite valutazioni e formulare circostanziate osservazioni, si ritiene utile un riavvio di termini per la presentazione delle stesse.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Delibera Comunale

Allegato 4 - Sentenza n. 15.2015

Allegato 5 - Sentenza n. 6.2017 - C.A. ROMA SEZ. USI CIVICI

Allegato 6 - Ordinanza n. 12570.2023

Allegato 7 - Lettera prot. 7806 del 15.06.2023

Alfedena, 05.09.2023



Il dichiarante

Luigi Milano

Firmato digitalmente da
Luigi Milano
CN = Milano Luigi
C = IT



Comune di Alfedena

Provincia di L'Aquila

Deliberazione di Giunta Comunale

Numero 27	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL LAGO 'MONTAGNA SPACCATA'
Data 14.05.2019	

L'anno **duemiladiciannove** addi **quattordici** del mese di **maggio** alle ore **15.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

MASSIMO SCURA	SINDACO	Assente
LUIGI MILANO	ASSESSORE	Presente
PAOLO MONACELLI	ASSESSORE	Presente

Totale presenti **2** Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Dott. **DIEGO BALDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **LUIGI MILANO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione intende dare impulso allo sviluppo turistico-sportivo del bacino idroelettrico di "Montagna Spaccata", per la quale da tempo sono in corso relazioni con Enel per la definizione di apposita convenzione per l'affidamento in gestione delle aree limitrofe al bacino;

Specificato che nei numerosi incontri avuti con i dirigenti di Enel sono state individuate le linee guida per la compatibilità degli interventi proposti;

Posto che l'approvazione del progetto si rende necessario al fine di consentire il completamento dell'iter amministrativo intrapreso da questa Amministrazione per la concessione delle aree limitrofe al bacino idroelettrico di "Montagna Spaccata" gestito da Enel;

Evidenziato inoltre che è in corso di perfezionamento da parte della Regione Abruzzo l'inserimento del bacino in oggetto nella carta ittica regionale, finalizzato alla balneazione e alla concessione per pesca;

Visto il progetto di fattibilità tecnico economica per lo sviluppo turistico del lago "Montagna Spaccata" predisposto dall'ufficio tecnico comunale e depositato agli atti, composto di:

- 01 Relazione tecnica;
- 02 Relazione Geologica e Idrogeologica
- 03 Planimetria aree tematiche
- 04 Pianta intervento 1° lotto
- 05 Planimetria con posizionamento piscine galleggianti
- 06 Prospetto frontale
- 07 Sezione tipo di progetto
- 08 Profilo stato di fatto e di progetto
- 09 Profilo altimetrico
- 10 Ingrandimento sezione altimetrica
- 11 Computo metrico
- 12 Quadro economico di spesa
- 13 Documentazione fotografica

Visto il quadro economico di progetto dal quale si evince un totale complessivo di spesa pari ad € 115.317,12;

Ritenuto di approvare il suddetto progetto ed i suoi allegati;

Ritenuto altresì di demandare al responsabile dell'area tecnica di attuare tutti gli atti conseguenti e necessari;

Acquisiti al presente atto deliberativo i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49 del D Lgs 267/00;

Visto il DLGS 267/2000

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare il progetto fattibilità tecnico economica per lo sviluppo turistico del lago "Montagna Spaccata" e così composto:

- 01 Relazione tecnica;
- 02 Relazione Geologica e Idrogeologica
- 03 Planimetria aree tematiche
- 04 Pianta intervento 1° lotto
- 05 Planimetria con posizionamento piscine galleggianti
- 06 Prospetto frontale
- 07 Sezione tipo di progetto
- 08 Profilo stato di fatto e di progetto
- 09 Profilo altimetrico
- 10 Ingrandimento sezione altimetrica
- 11 Computo metrico
- 12 Quadro economico di spesa
- 13 Documentazione fotografica

2. Di dare atto che il quadro economico complessivo dell'opera è di € 124.602,85;

3. Di trasmettere la presente deliberazione in copia al responsabile del Servizio affinché lo stesso curi la predisposizione degli atti conseguenti e necessari;
4. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Alfedena, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi.

SUCCESSIVAMENTE

la Giunta Comunale, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

I Responsabili dei servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267**

**esprime parere:
FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Paolo Monacelli

**Il Responsabile del Servizio interessato
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267**

**esprime parere:
FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio
Ing. Rolando Le Donne

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to LUIGI MILANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DIEGO BALDI

Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata:

- Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal . . . al . . . Ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
- Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, . .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. .) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
20.06.2019



Repubblica Italiana

In nome del popolo Italiano

COMMISSARIATO PER IL RIORDINO DEGLI USI CIVICI
NELLA REGIONE ABRUZZO

Il Commissario Dott. *Riccardo AUDINO*, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa demaniale iscritta al n. 14 del registro generale contenzioso civile dell'anno 2008 vertente

TRA

Comune di ALFEDENA (AQ), in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Saverio de NARDIS, ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in L' Aquila via Venezuela,2

E

ENEL Distribuzioni S.P.A., in persona del suo legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli Avv. ti Fabrizio MARINELLI, Vincenzo
PETRIZZI e Giuseppe MALCAGNI, ed elettivamente domiciliata in L'
Aquila alla Via Leonardo da Vinci, presso lo studio dell' Avv. Fabrizio

Marinelli;

NONCHE'

ENEL Produzioni S.P.A., in persona del suo legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio MARINELLI, Carlo D'AMORE
e Nicoletta PINNA, ed elettivamente domiciliata in L' Aquila via Leonardo
da Vinci, 25 presso lo studio dell' Avv. Fabrizio Marinelli;

SENT.N. 15

Cron. N. 115

E

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso
dall' Avv. Alessia FRATTALE ed elettivamente domiciliato presso l'
Avvocatura Regionale in Via Leonardo da Vinci n. 6.

CONCLUSIONI

Come da scritti difensivi in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con nota del 12.11.2007 prot. RA 115241 il Servizio Foreste e Demanio Civico e Armentizio dell Regione Abruzzo rappresentava che la reintegra in via amministrativa di alcuni terreni siti in Alfedena , occupati dal Lago della Montagna Spaccata , non era stata effettuata per l'opposizione della ditta ENEL , che ne ha contestato la natura demaniale civica.

Questo Commissariato disponeva perciò la citazione delle parti avanti a se per l'accertamento della qualitas soli.

Nel costituirsi l'ENEL Distribuzione e l'ENEL Produzione eccepivano, in primo luogo, il difetto di giurisdizione di questo Commissariato a favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e, in secondo luogo, che i fondi i questione erano già stati oggetto di esproprio a favore dell'Ente Autonomo del Volturno, loro dante causa.

Il Comune di Alfedena, invece, ribadiva la natura

demaniale civica universale dei fondi in contestazione, come risultante da Verifica Demaniale del dott. Giovanni Tucceri del 23.1.2006, approvata con Determina Dirigenziale della Regione Abruzzo dell'1.2.2006 DH 16/49, la quale, al punto 8 dell'elenco include appunto i terreni demaniali inclusi nel bacino idroelettrico della Montagna Spaccata.

Natura demaniale civica risultante altresì da precedenti verifiche, quali la "Relazione storico giuridica per la individuazione e determinazione dei demani del Comune di Alfedena" del geom. Giacomo D'Achille approvata dal Ministero dell'Agricoltura con decreto dell'1.2.1937 n.3855, nonché dal "Progetto tecnico economico per la sistemazione dei demani del Comune di Alfedena" dell'1.10.1958 redatto dal geom. Savino Pelloni, il quale precisava che il bacino elettrico dell'Ente Autonomo Volturno di Napoli occupava Ha 39.74.52 di terreni demaniali e che di questi, ben ettari 29.38.26 facevano parte del demanio libero del Comune di Alfedena ed il rimanente era demanio occupato abusivamente, da reintegrare.

Nel corso del giudizio veniva acquisita documentazione ed espletata c.t.u. storico-giuridica a mezzo del perito demaniale dott.agr. Domenico De Marco.

Con Sentenza non definitiva del 12.4.2012 rep.80 questo Commissariato rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione e rimetteva le parti avanti a se per l'ulteriore corso.

All'udienza del'15.12.2014 la causa veniva trattenuta in

decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va osservato che la natura demaniale civica dei fondi in questione appare indiscutibile, sia alla luce delle verifiche ufficiali ed approvate sopra indicate, che alla luce della chiara consulenza tecnica espletata, la quale ha concluso, con argomentazioni ampiamente condivise, da intendersi qui integralmente richiamate, che i terreni oggetto di giudizio, esattamente quantificati in Ha 38.46.62, sono di natura demaniale civica, appartenenti in gran parte al demanio dell'ex feudo "Biscurri-Roccasecca" ed in minima parte al demanio "Cese Vecchie-Pescolasio" e che, al momento dell'occupazione da parte dell'Ente Autonomo del Volturno -dante causa dell'ENEL- la quota di Ha 9.29.02 apparteneva a demanio abusivamente occupato da privati.

L'ENEL, nelle sue articolazioni, ha contestato, per la prima volta nelle sue argomentazioni finali, la decadenza della pretesa del Comune di Alfedena di veder riconosciuto il diritto di uso civico ai sensi dell'art. 3 legge n.1766 del 1927, a mente del quale, avrebbe dovuto farne dichiarazione al Commissario liquidatore entro sei mesi dalla pubblicazione della legge istitutiva, ed ha evidenziato che, comunque, l'uso civico si sarebbe estinto a seguito della avvenuta espropriazione per pubblica utilità dei beni gravati da uso civico, ammissibile anche

senza previa autorizzazione regionale al mutamento di destinazione ex art.12 legge citata.

Entrambe le argomentazioni non appaiono condivisibili.

Quanto alla asserita decadenza, è principio pacifico in giurisprudenza che l'onere della dichiarazione prevista dall'art.3 legge 1766/1927 non riguarda i diritti di uso civico sui terreni che, appartenendo al demanio universale o comunale, siano propri della stessa collettività degli utenti (cfr. tra le tante Cass.9 febbraio 2001 n.1870), in quanto, essendo la popolazione stessa titolare dell'uso, resta esclusa la possibilità di una liquidazione degli usi civici mediante compenso (così Cass. 16 luglio 1958 n.2598).

Quanto alla invocata avvenuta espropriazione per pubblica utilità dei fondi in contesa, va rammentato, innanzitutto, che i principi di inusucapibilità, imprescrittibilità, inalienabilità e immutabilità della destinazione d'uso, dei beni di uso civico (cfr. Cass.12 dicembre 1953 n.369), rappresentano una caratteristica di detti beni, costituente norma imperativa (arg. Cass.3 febbraio 2004 n.1940), colla conseguenza che alcuna alienazione, anche a mezzo di esproprio per pubblica utilità, può ritenersi legittimo senza l'osservanza delle procedure e dei criteri di cui all'art.12 della legge 1766/1927 e del Regolamento approvato con R.D. n.332/1928 (arg. anche da C. Cost.le n.156/1995).

Inoltre, va evidenziato, non solo che i decreti prefettizi di esproprio hanno ad oggetto una minima estensione del bacino

idroelettrico di cui si tratta, ma anche che essi sono diretti nei confronti di soggetti non titolari del diritto espropriato, trattandosi di semplici abusivi occupatori di aree demaniali, che non avevano conseguito la legittimazione all'occupazione prevista dalla legge, ed anzi, in gran parte, già raggiunti da Ordinanza di reintegra del Commissario Regionale del 12.7.1962 (come emerge dal raffronto fra il "Decreto prefettizio di esproprio" e l'allegato "C" alla c.t.u. del dott. Di Marco contenente l' "Elenco particellare dei terreni oggetto di causa"), colla conseguenza che essi sono del tutto inefficaci ed inopponibili alla collettività dei cives di Alfedena.

P.Q.M.

Il Commissario per il Riordino degli Usi Civici in Abruzzo, dott. Riccardo Audino, definitivamente pronunciando sulla causa demaniale n. 14/08, così provvede:

1) Accerta e dichiara che i fondi distinti in NCT del Comune di Alfedena

- Foglio 16 particelle 1,48 e 149

nonché

- Foglio 17 particelle:

n.21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,

41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,68,69,82,111,

112,113,114,115,116,143,144,145,146,277,278,282,283,

290, 294 e 316

nonché

Foglio 18 particelle:

n.329,341,359,360,361,362,363,364,565,566,567,572,573,
575,576,577,581,585 e 588, hanno natura demaniale civica
universale;

- 2) Dichiaro la nullità ed inefficacia di qualsiasi atto, pubblico o privato, che abbia ad oggetto i predetti fondi;
- 3) Ordino la reintegra dei predetti fondi a favore della collettività del Comune di Alfedena a cura della Regione Abruzzo;
- 4) Autorizzo la trascrizione di questa sentenza ai RR.II. competenti a cura e spese del Comune di Alfedena;
- 5) Condanna ENEL Distribuzione e ENEL Produzione in solido fra loro al pagamento delle spese postali che si liquidano in € 135,70
- 6) Spese di lite tra le parti integralmente compensate stante la difficoltà e controvertibilità delle questioni trattate.

Così deciso a L'Aquila il 26 marzo 2015.

Il Commissario per il Riordino degli Usi Civici in Abruzzo

Dr. Riccardo AUDINO



74.2015.

IL FUNZIONARIO GIUDICIZIARIO

[Handwritten signature]

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Comune di L'Aquila
Usi Civili Tribunale - L'Aquila

Copia conforme all'originale

in n. 7..... fascicolo

L'Aquila, il 7-4-15.....

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Lido Aler



Repubblica Italiana

In nome del popolo Italiano

COMMISSARIATO PER IL RIORDINO DEGLI USI CIVICI
NELLA REGIONE ABRUZZO

Il Commissario Dott. *Riccardo AUDINO*, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa demaniale iscritta al n. 14 del registro generale contenzioso civile dell'anno 2008 vertente

TRA

Comune di ALFEDENA (AQ), in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Saverio de NARDIS, ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in L' Aquila via Venezuela,2

E

ENEL Distribuzioni S.P.A., in persona del suo legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli Avv. ti Fabrizio MARINELLI, Vincenzo
PETRIZZI e Giuseppe MALCAGNI, ed elettivamente domiciliata in L'
Aquila alla Via Leonardo da Vinci, presso lo studio dell' Avv. Fabrizio

Marinelli;

NONCHE'

ENEL Produzioni S.P.A., in persona del suo legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio MARINELLI, Carlo D'AMORE
e Nicoletta PINNA, ed elettivamente domiciliata in L' Aquila via Leonardo
da Vinci, 25 presso lo studio dell' Avv. Fabrizio Marinelli;

SENT.N. 15

Cron. N. 115

E

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso
dall' Avv. Alessia FRATTALE ed elettivamente domiciliato presso l'
Avvocatura Regionale in Via Leonardo da Vinci n. 6.

CONCLUSIONI

Come da scritti difensivi in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con nota del 12.11.2007 prot. RA 115241 il Servizio Foreste e Demanio Civico e Armentizio dell Regione Abruzzo rappresentava che la reintegra in via amministrativa di alcuni terreni siti in Alfedena , occupati dal Lago della Montagna Spaccata , non era stata effettuata per l'opposizione della ditta ENEL , che ne ha contestato la natura demaniale civica.

Questo Commissariato disponeva perciò la citazione delle parti avanti a se per l'accertamento della qualitas soli.

Nel costituirsi l'ENEL Distribuzione e l'ENEL Produzione eccepivano, in primo luogo, il difetto di giurisdizione di questo Commissariato a favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e, in secondo luogo, che i fondi i questione erano già stati oggetto di esproprio a favore dell'Ente Autonomo del Volturno, loro dante causa.

Il Comune di Alfedena, invece, ribadiva la natura

demaniale civica universale dei fondi in contestazione, come risultante da Verifica Demaniale del dott. Giovanni Tucceri del 23.1.2006, approvata con Determina Dirigenziale della Regione Abruzzo dell'1.2.2006 DH 16/49, la quale, al punto 8 dell'elenco include appunto i terreni demaniali inclusi nel bacino idroelettrico della Montagna Spaccata.

Natura demaniale civica risultante altresì da precedenti verifiche, quali la "Relazione storico giuridica per la individuazione e determinazione dei demani del Comune di Alfedena" del geom. Giacomo D'Achille approvata dal Ministero dell'Agricoltura con decreto dell'1.2.1937 n.3855, nonché dal "Progetto tecnico economico per la sistemazione dei demani del Comune di Alfedena" dell'1.10.1958 redatto dal geom. Savino Pelloni, il quale precisava che il bacino elettrico dell'Ente Autonomo Volturno di Napoli occupava Ha 39.74.52 di terreni demaniali e che di questi, ben ettari 29.38.26 facevano parte del demanio libero del Comune di Alfedena ed il rimanente era demanio occupato abusivamente, da reintegrare.

Nel corso del giudizio veniva acquisita documentazione ed espletata c.t.u. storico-giuridica a mezzo del perito demaniale dott.agr. Domenico De Marco.

Con Sentenza non definitiva del 12.4.2012 rep.80 questo Commissariato rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione e rimetteva le parti avanti a se per l'ulteriore corso.

All'udienza del'15.12.2014 la causa veniva trattenuta in

decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va osservato che la natura demaniale civica dei fondi in questione appare indiscutibile, sia alla luce delle verifiche ufficiali ed approvate sopra indicate, che alla luce della chiara consulenza tecnica espletata, la quale ha concluso, con argomentazioni ampiamente condivise, da intendersi qui integralmente richiamate, che i terreni oggetto di giudizio, esattamente quantificati in Ha 38.46.62, sono di natura demaniale civica, appartenenti in gran parte al demanio dell'ex feudo "Biscurri-Roccasecca" ed in minima parte al demanio "Cese Vecchie-Pescolasio" e che, al momento dell'occupazione da parte dell'Ente Autonomo del Volturno -dante causa dell'ENEL- la quota di Ha 9.29.02 apparteneva a demanio abusivamente occupato da privati.

L'ENEL, nelle sue articolazioni, ha contestato, per la prima volta nelle sue argomentazioni finali, la decadenza della pretesa del Comune di Alfedena di veder riconosciuto il diritto di uso civico ai sensi dell'art. 3 legge n.1766 del 1927, a mente del quale, avrebbe dovuto farne dichiarazione al Commissario liquidatore entro sei mesi dalla pubblicazione della legge istitutiva, ed ha evidenziato che, comunque, l'uso civico si sarebbe estinto a seguito della avvenuta espropriazione per pubblica utilità dei beni gravati da uso civico, ammissibile anche

senza previa autorizzazione regionale al mutamento di destinazione ex art.12 legge citata.

Entrambe le argomentazioni non appaiono condivisibili.

Quanto alla asserita decadenza, è principio pacifico in giurisprudenza che l'onere della dichiarazione prevista dall'art.3 legge 1766/1927 non riguarda i diritti di uso civico sui terreni che, appartenendo al demanio universale o comunale, siano propri della stessa collettività degli utenti (cfr. tra le tante Cass.9 febbraio 2001 n.1870), in quanto, essendo la popolazione stessa titolare dell'uso, resta esclusa la possibilità di una liquidazione degli usi civici mediante compenso (così Cass. 16 luglio 1958 n.2598).

Quanto alla invocata avvenuta espropriazione per pubblica utilità dei fondi in contesa, va rammentato, innanzitutto, che i principi di inusucapibilità, imprescrittibilità, inalienabilità e immutabilità della destinazione d'uso, dei beni di uso civico (cfr. Cass.12 dicembre 1953 n.369), rappresentano una caratteristica di detti beni, costituente norma imperativa (arg. Cass.3 febbraio 2004 n.1940), colla conseguenza che alcuna alienazione, anche a mezzo di esproprio per pubblica utilità, può ritenersi legittimo senza l'osservanza delle procedure e dei criteri di cui all'art.12 della legge 1766/1927 e del Regolamento approvato con R.D. n.332/1928 (arg. anche da C. Cost.le n.156/1995).

Inoltre, va evidenziato, non solo che i decreti prefettizi di esproprio hanno ad oggetto una minima estensione del bacino

idroelettrico di cui si tratta, ma anche che essi sono diretti nei confronti di soggetti non titolari del diritto espropriato, trattandosi di semplici abusivi occupatori di aree demaniali, che non avevano conseguito la legittimazione all'occupazione prevista dalla legge, ed anzi, in gran parte, già raggiunti da Ordinanza di reintegra del Commissario Regionale del 12.7.1962 (come emerge dal raffronto fra il "Decreto prefettizio di esproprio" e l'allegato "C" alla c.t.u. del dott. Di Marco contenente l' "Elenco particellare dei terreni oggetto di causa"), colla conseguenza che essi sono del tutto inefficaci ed inopponibili alla collettività dei cives di Alfedena.

P.Q.M.

Il Commissario per il Riordino degli Usi Civici in Abruzzo, dott. Riccardo Audino, definitivamente pronunciando sulla causa demaniale n. 14/08, così provvede:

1) Accerta e dichiara che i fondi distinti in NCT del Comune di Alfedena

- Foglio 16 particelle 1,48 e 149

nonché

- Foglio 17 particelle:

n.21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,

41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,68,69,82,111,

112,113,114,115,116,143,144,145,146,277,278,282,283,

290, 294 e 316

nonché

Foglio 18 particelle:

n.329,341,359,360,361,362,363,364,565,566,567,572,573,
575,576,577,581,585 e 588, hanno natura demaniale civica
universale;

- 2) Dichiaro la nullità ed inefficacia di qualsiasi atto, pubblico o privato, che abbia ad oggetto i predetti fondi;
- 3) Ordino la reintegra dei predetti fondi a favore della collettività del Comune di Alfedena a cura della Regione Abruzzo;
- 4) Autorizzo la trascrizione di questa sentenza ai RR.II. competenti a cura e spese del Comune di Alfedena;
- 5) Condanno ENEL Distribuzione e ENEL Produzione in solido fra loro al pagamento delle spese postali che si liquidano in € 135,70
- 6) Spese di lite tra le parti integralmente compensate stante la difficoltà e controvertibilità delle questioni trattate.

Così deciso a L'Aquila il 26 marzo 2015.

Il Commissario per il Riordino degli Usi Civici in Abruzzo

Dr. Riccardo AUDINO



74.2015.

IL FUNZIONARIO GIUDICIZIARIO

[Handwritten signature]

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Comune di L'Aquila
Usi Civili Tribunale - L'Aquila

Copia conforme all'originale

in n. 7..... fascicolo

L'Aquila, il 7-4-15.....

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Lido Aler



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Specializzata Usi Civici



- 4 APR. 2017 -

Reg. 11/15

C. 18/17

Composta dai seguenti magistrati :

Dott. Corrado Maffei	Presidente
Dott. Giampiero Barrasso	Consigliere
Dott. essa Francesca Falla Trella	Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel reclamo iscritto al n. rg. 11/15 del ruolo generale anno 2015 avverso la sentenza del Commissario per il Riordino degli Usi Civici nella Regione Abruzzo n. 15 /2015 dep. il 7/4/2015 , trattenuta in decisione all' udienza collegiale del 2/2/17 e pendente

TRA

Enel Produzioni Spa , rappresentata e difesa dall' avv. Ugo Petronio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Ruggero Fauro n. 43 , giusta procura speciale alle liti a margine del reclamo ;

-appellante-

E

Enel Distribuzione Spa , elettivamente domiciliata in Roma, Via Ruggero Fauro n. 43 presso lo studio dell' avv. Ugo Petronio che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale ;

-appellata-

NONCHE'

Comune di Alfedena , elettivamente domiciliato presso lo studio dell' avv. Roberto Colagrande, Viale Liegi n. 33/B , rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Saverio De Nardis giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione del reclamo;

-appellato -

Regione Abruzzo ;

-appellata contumace-

OGGETTO : Appello avverso sentenza n. 15/2015 del Commissario per il Riordino degli Usi Civici nella Regione Abruzzo dep. il 7/4/2015 .

Con l' intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma in persona del S.P.G. dott. Gustavo De Marinis .

CONCLUSIONI : come da verbale del 2/2/2017 .

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con nota del 12/11/2007 prot. RA 115241 il Servizio Foreste e Demanio Civico e Armentizio della Regione Abruzzo rappresentava che la reintegra in via amministrativa di alcuni terreni siti in Alfedena , occupati dal lago della Montagna Spaccata , non era stata effettuata per l' opposizione della ditta Enel , che ne contestava la natura demaniale civica .Il Commissario disponeva quindi la citazione delle parti , Enel Distribuzione e Enel Produzione Spa, Comune di Alfedena e Regione Abruzzo , per l' accertamento della *qualitas soli* .Si costituivano l' Enel Produzione e Distribuzione Spa eccependo il difetto di giurisdizione del Commissariato in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e l' avvenuto

assoggettamento ad esproprio dei terreni in favore del loro dante causa, Ente Autonomo del Voltorno .Per contro il Comune di Alfedena ribadiva la natura demaniale civica dei fondi in contestazione in base alle verifiche effettuate in precedenza (verifica demaniale dott. Tucceri del 2006 approvata dalla regione Abruzzo , relazione storico-giuridica geom. D' Achille approvata dal Ministero dell' Agricoltura nel 1937, progetto tecnico di aggiornamento dei demani comunali geom. Pelloni approvato dal Ministero dell' Agricoltura nel 1959 e pubblicato nell' Albo Pretorio del Comune di Alfedena).

Acquisita documentazione ed espletata ctu, disattesa con sentenza non definitiva l' eccezione di difetto di giurisdizione , con la sentenza impugnata era dichiarata la natura demaniale civica dei fondi in contestazione , la nullità ed inefficacia degli atti , pubblici e privati , dispositivi degli stessi ,ed ordinata la reintegra nel possesso dei fondi in favore della collettività di Alfedena e a cura della Regione con compensazione delle spese di lite .Rilevava il Commissario che la natura demaniale civica dei terreni era provata documentalmente dalle verifiche ufficiale e dalla ctu , che la decadenza del Comune di Alfedena dal diritto di uso civico ex art. 3 legge n. 1766/1927 non era applicabile alla fattispecie , che da ultimo l' espropriazione doveva ritenersi illegittima in mancanza dell' osservanza delle procedure e dei criteri di cui all' art. 12 della legge n. 1766/1927 e del regolamento approvato con RD n. 332/1998 , che inoltre i decreti di esproprio erano diretti nei confronti di soggetti non titolari del diritto espropriato (semplici occupatori) e quindi erano inopponibili alla collettività di Alfedena .

Avverso la predetta sentenza ha interposto rituale reclamo Enel Produzione Spa affidato a tre motivi al quale si è associato Enel Distribuzione Spa , censurando la omessa applicazione dell' istituto della decadenza del diritto di uso civico (primo motivo) , la ritenuta illegittimità della espropriazione per pubblica utilità (secondo motivo) e , da ultimo , la accertata natura demaniale civica dei terreni (terzo motivo) , e chiedendo l' accoglimento delle conclusioni rassegnate nel precedente grado, previo rinnovo della ctu .

Si è costituito il Comune di Alfedena contestando la fondatezza del reclamo del quale ha chiesto il rigetto .

Verificata in sede di udienza presidenziale la ritualità del contraddittorio e fissata udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni , previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi , acquisito il parere del Procuratore Generale contenente il rigetto del reclamo , acquisito altresì il fascicolo di primo grado , all' udienza collegiale del 2/2/2017 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi e la Corte ha trattenuto la causa in decisione .

Preliminarmente deve rilevarsi la tardività dell' appello incidentale stante la costituzione in giudizio tardiva di Enel Distribuzione Spa in base alle norme del codice di rito applicabili *ratione temporis* (artt. 343 e 166 c.p.c.) .Tali norme -si precisa- devono ritenersi compatibili con le disposizioni speciali contenute nella legge 10/7/1930 n. 1078 e con quelle ivi richiamate (v. rinvio contenuto nell' art. 3 alle norme ordinarie previste nel codice di rito oltre a quelle contenute nella legge n. 1766/1927 e nel regolamento n. 332/1928) .In ogni caso deve rilevarsi la novità dell' eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata solo in questo grado e comunque la sua infondatezza alla luce delle deduzioni svolte dal Comune di Alfedena nella comparsa di costituzione e risposta non oggetto di specifiche contestazioni

Nel merito il reclamo è infondato e non può essere accolto.

A.Per quanto attiene al primo motivo , si fa presente quanto segue .

Il Commissario ha respinto l' eccezione di decadenza del Comune di Alfedena dal diritto di uso civico sui terreni in contestazione sul presupposto della inapplicabilità dell' art. 3 della legge 1766/1927 ai terreni appartenenti al demanio civico universale o comunale ovverossia alla collettività degli utenti in relazione ai quali resta esclusa la possibilità di una loro liquidazione mediante compenso .

In questa sede l' Enel ripropone tale eccezione sulla scorta di un' interpretazione fondata esclusivamente sulla formulazione originaria del r.d.l. n. 751 del 1924 art. 2 - attuale art. 3 legge n. 1766/1927 - e sui lavori preparatori al disegno di legge di conversione approvato con la legge n. 1766/1927 , evidenziando la mancanza di distinzioni tra le diverse categorie di usi (usi civici *in re propria* e *in re aliena*).

.....

Tale interpretazione - come espressamente dedotto dal reclamante - non è tuttavia confortata dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto che in maniera costante afferma che *"In tema di usi civici, la dichiarazione prevista dall'art. 3 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, secondo cui chiunque pretenda di esercitare diritti di uso civico di "promiscuo godimento" è tenuto a farne dichiarazione al commissario liquidatore entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, pena l'estinzione dei relativi diritti, non riguarda i diritti sui terreni che, appartenendo al demanio universale o comunale, siano propri della stessa collettività degli utenti; infatti, allo scopo di evitare contrasti o incertezze fra le popolazioni agrarie, il legislatore, nel prevedere l'obbligo della denuncia esclusivamente per i diritti di "promiscuo godimento", ha inteso riferirsi ai diritti di uso civico su beni altrui, non potendosi tale ipotesi configurare nel caso di titolarità dei beni spettanti alla stessa "universitas" di appartenenza degli utenti, anche quando i diritti siano esercitati da collettività residenti in parti limitate del territorio comunale. Tale normativa non è in contrasto con gli art. 3 e 42 Cost., giacché la profonda diversità dei contenuti dei diritti di uso civico, su beni privati o appartenenti ad enti territoriali distinti da quelli di residenza degli utenti, rispetto a quelli aventi ad oggetto beni della propria "universitas", giustifica la diversa disciplina, senza incontrare alcuna controindicazione nell'esigenza della libera circolazione dei beni; quest'ultima, infatti, non può considerarsi un connotato necessario dei beni oggetto di proprietà pubblica che, ai sensi del primo comma dell'art. 42 Cost., sono tenuti distinti da quelli oggetto di proprietà privata"* (Sez. 2, Sentenza n. 6165 del 16/03/2007, Rv. 595528 - 0, conforme a Cass. n. 1870/2001).

Alla luce del condivisibile e univoco orientamento giurisprudenziale di legittimità seguito anche da questa sezione (v. sentenza n. /2014 Ericsson Telecomunicazioni Spa /Comune di san Vincenzo Roveto più altri) deve escludersi la ravvisabilità della decadenza del diritto di usi civici in danno del Comune di Alfedena confermandosi sul punto la sentenza impugnata .

B. Per quanto attiene al secondo motivo , il Commissario ha respinto l'eccezione relativa alla intervenuto assoggettamento alla procedura di espropriazione per

pubblica utilità , avanzata dall' Enel in base ad alcune considerazioni generali e particolari , riguardanti , le prime , le caratteristiche dei beni di uso civico (inusufruttibilità, imprescrittibilità, inalienabilità e immutabilità della destinazione d' uso con conseguente inalienabilità e inespropriabilità per pubblica utilità senza l' osservanza delle procedure e dei criteri previsti dall' art. 12 della legge n. 1766/1927) e , le seconde , la ritenuta estraneità dei decreti prefettizi di esproprio ai terreni in questione per la limitata estensione del bacino idroelettrico e la loro inopponibilità ai *cives* di Alfedena in quanto diretti nei confronti di meri occupatori delle aree demaniali .

Ad avviso della Corte tali conclusioni devono essere condivise .Ed invero le obiezioni mosse dal reclamante alla ritenuta incompatibilità dell' istituto dell' espropriazione per pubblica utilità alle terre di uso civico e alla invocata estinzione degli stessi per effetto della dichiarazione di pubblica utilità prevalente sullo stesso vincolo demaniale civico -a prescindere cioè dal previo mutamento di destinazione- e della conseguente alienazione , avvenuta nel 1962 , in favore del dante causa del reclamante , non colgono nel segno .Secondo l' autorevole interpretazione dei giudici di legittimità seguita da questa sezione (v. sentenza Corte Appello sezione Usi Civici Lamezia Europa Spa/ Comune di Madia più altri) “ *Qualora i beni appartenenti a privati, sui quali si esercita l'uso civico, vengano espropriati per pubblica utilità prima della liquidazione prevista dalla legislazione in materia (legge 16 giugno 1927, n 176 6 e RD 26 febbraio 1928, n 332) le ragioni derivanti dai diritti di uso civico si trasferiscono sulla indennità di espropriazione. Se, invece, l'uso civico si esercita su beni appartenenti alla collettività (terre possedute dai comuni, frazioni di comune, comunanze, partecipanze, università ed altre associazioni agrarie), il regime di inalienabilità e di indisponibilità cui i beni stessi sono assoggettati - e che permane, per quelli concessi in enfiteusi, fino all'eventuale affrancazione, e per quelli conservati ad uso civico fino al decreto del ministro dell' agricoltura che ne autorizza l'alienazione - comporta che i beni anzidetti non sono espropriabili per pubblica utilità se non previa 'sdemanializzazione'.*”Con la dovuta precisazione che *qualora il terreno oggetto d'indagine, ai fini della sua appartenenza o meno alla collettività degli utenti, risulti espropriato per pubblica utilità (nella specie, per la costruzione di*

un edificio scolastico), in quanto ne la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ne il provvedimento di espropriazione possono avere efficacia equipollente all'atto di sdemanializzazione del bene (Sez. U, Sentenza n. 1671 del 11/06/1973, Rv. 364577 - 01). Peraltro nel senso della si era già espressa la Corte Suprema affermando che ...i beni demaniali o di uso civico, ...sono espropriabili soltanto in casi e fini specifici e previa autorizzazione ministeriale. (V 245'68 mass n 331151 3720'53 1616'52 2903'57 3690'53 1739'48).* (Sez. U, Sentenza n. 2073 del 12/06/1969, Rv. 341335 - 01). Più recentemente si segnala in punto di esclusione della sdemanializzazione di fatto la pronuncia n. 19792/2011 secondo la quale “ Un bene aggravato da uso civico non può essere oggetto di espropriazione forzata, per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, che lo assimila ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una cosiddetta sdemanializzazione di fatto. L'incommerciabilità derivante da tale regime comporta, che, al di fuori dei procedimenti di liquidazione dell'uso civico e prima del loro formale completamento, la preminenza di quel pubblico interesse, che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico stesso, ne vieti qualunque circolazione, compresa quella derivante dal processo esecutivo, quest'ultimo essendo posto a tutela dell'interesse del singolo creditore, e dovendo perciò recedere dinanzi al carattere superindividuale e "lato sensu" pubblicistico dell'interesse legittimante l'imposizione dell'uso civico...”

C. Relativamente al terzo ed ultimo motivo si rileva che le contestazioni in ordine alla demanialità civica dell' area sono state risolte dal Commissario in favore della tesi affermativa dell' amministrazione comunale .Tanto sulla scorta delle verifiche ufficiali approvate e della consulenza tecnica espletata comprovanti che i terreni di cui è causa in parte (ha 38.46.62) appartengono all' ex -feudo di Biscurri-Roccasecca , e in minima parte al demanio Cese-Pescolasio e che, al momento dell' occupazione da parte dell' Ente Autonomo del Voltorno , dante causa dell' Enel, la quota di ha 9.29.02 apparteneva al demanio abusivamente occupato da privati .

Diversamente da quanto prospettato nel reclamo , il Commissario ha adeguatamente motivato sulla esistenza della *qualitas soli* ponendo a fondamento della decisione atti ufficiali approvati dalle autorità competenti e la ctu .Tali atti devono poi individuarsi

in quelli espressamente richiamati dal ctu ed allegati alla perizia ovverossia : 1) relazione storico –giuridica dei demani di Alfedena del geom. D' Achille , finalizzata al progetto tecnico-economico approvata dal Ministero dell' Agricoltura nel 1937 , ed accertativa della ricomprensione dei terreni di cui è causa (e precisamente della porzione interessata dal bacino idroelettrico della Montagna Spaccata) nel demanio dell' ex feudo di Biscurri , attualmente del Comune di Alfedena , e per la restante parte nei demani Cese Vecchie e Pescolasio , Valloni e Quarticciole ; 2) progetto tecnico-economico della sistemazione dei demani comunali elaborato dal geom. Savino Pelloni , approvato dal Ministero dell' Agricoltura nel 1959 e pubblicato sull' albo pretorio del Comune di Alfedena nello stesso anno , accertativo della realizzazione in località Montagna Spaccata del demanio di Roccasecca di un bacino idroelettrico da parte dell' ente autonomo Volturno di Napoli , con occupazione di ha 39.74.52 di terre demaniali , quasi totalmente coincidenti con i terreni oggetto di causa ; 3) progetto redatto dal dott. agronomo Tucceri nel 2006 , approvato dalla regione Abruzzo nel 2006 , ricognitivo dei demani comunali così come identificati nelle precedenti verifiche della loro origine feudale (Roccasecca e Biscurri) o Universale (Cese Vecchie, Pescolasio , Quarticciole ed altri) ; 4) ctu dott. agronomo Domenico Di Marco accertativa della ricomprensione dei terreni di cui è causa in gran parte al demanio dell' ex feudo Biscurri-Roccasecca e in minima parte al demanio Cese Vecchie -Pescolasio .

Orbene a fronte di tali inoppugnabili elementi documentali confermativi delle vicende demaniali dedotte dal Comune di Alfedena , nessun rilievo decisivo può annettersi alle obiezioni mosse dal reclamante in quanto irrilevanti e inidonee a confutarne la validità .Conseguentemente deve respingersi anche il terzo motivo di reclamo e confermarsi l' impugnata sentenza sulla natura demaniale dei terreni , rigettandosi altresì la richiesta di rinnovazione della ctu in quanto superflua stante l' esaustività dell' istruttoria espletata .

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico del reclamante principale e incidentale e in favore del Comune di Alfedena nella misura indicata nella parte dispositiva in conformità dei parametri di cui al DM n. 55/2014 corrispondenti al valore della controversia .

.....


Irripetibili invece le spese sostenute per la *vocatio in ius* della Regione Abruzzo non costituita .

P.Q.M.

.....
La Corte d' Appello di Roma, Sezione Specializzata Usi Civici , decidendo sul reclamo proposto da Enel Produzione Spa e Enel Distribuzione Spa avverso la sentenza del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici della Regione Abruzzo n. 15/2015 dep. il 7/4/2015 , ogni diversa istanza , domanda ed eccezione disattese, così provvede :


- rigetta il reclamo proposto da Enel Produzione Spa ;
- dichiara inammissibile il reclamo incidentale proposto da Enel Distribuzione Spa ;
- condanna Enel Produzione Spa e Enel Distribuzione Spa in solido tra loro a rifondere al Comune di Alfedena le parti le spese di lite del presente grado che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 6.615,00 per compensi professionali, il tutto oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge .

Il Consigliere estensore



Roma, 22/3/2017

Il Presidente



Depositato in Cancelleria
4 MAR 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Alessandra Santella





COMUNE DI ALFEDENA

PROVINCIA DI L'AQUILA



C.A.P. 67030

C.C.P. 12191672

C.F. 82000570661 - P.I. 00201210663

e-mail: protocollo@comune.alfedena.aq.it

Prot. n 7806 del 15.06.2023

Spett.le
ENEL PRODUZIONE Spa
enelproduzione@pec.enel.it

Spett.le
E-distribuzione Spa
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

**Oggetto : BACINO IDROELETTRICO DELLA MONTAGNA SPACCATA
DIFFIDA DI PAGAMENTO DELLE INDENNITA'.**

Con la presente si intima il pagamento di tutto il dovuto, sia a titolo di indennità per l'occupazione del suolo pubblico, sia a titolo di indennità per l'impossibilità di esercizio dei diritti di uso civico, in riferimento all'area di dominio collettivo del Popolo di Alfedena sulla quale è stato realizzato il bacino idroelettrico della Montagna Spaccata, con tutti i suoi accessori e pertinenze.

L'area di cui si tratta è quella accertata con la sentenza del Commissariato Regionale per il riordino degli Usi Civici d'Abruzzo n.15/2015, confermata dalla Corte d'Appello di Roma n. 6/2017, e per cui oggi pende giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione (n. 18257/2017), censita nel Catasto Terreni di Alfedena:

Fg. 16, particelle nn. 1, 148 (parte dell'originaria particella n. 4), 149 (parte dell'originaria particella n. 5);

Fg. 17, particelle non. 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 68, 69, 82, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 143, 144, 145, 146, 277, 278, 282, 283, 290, 294, 316;

Fg. 18, particelle nn. 329, 341, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 565, 566, 567, 572, 573, 575, 576, 577, 581, 585, 588, di complessivi Ha 38.46.62.

Per evitare l'applicazione di ulteriori sanzioni derivanti dall'abusiva occupazione si invitano codeste Società a presentare formale richiesta di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

La presente nota, espressamente estesa anche agli altri terreni demaniali civici occupati da parte di codeste Società e non ricompresi nelle cennate decisioni, deve intendersi quale formale atto di diffida e messa in mora sia per l'interruzione dei termini di prescrizione, sia per il calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria,

Distinti saluti.



Responsabile del servizio Finanziario
Dott.ssa Valeria D'Angelo

Valeria D'Angelo